

N. R.G. 1015/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1015/2016**

Oggi **8 novembre 2018** alle ore 9,15 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini, sono comparsi:

Per **NON PER PUBBLICAZIONE** l'avv. Federica BRUGIATI che si dichiara in sostituzione dell'avv. Pierfrancesco PETRONI

Per ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FORTE DEI MARMI e per MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA - MIUR la funzionaria dott.ssa Laura Marino ex art 417-*bis* cpc delegata dall'AVVOCATURA DELLO STATO nonché dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Regione Toscana

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Livio DEL CARLO

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e la dott.ssa Marino chiede che sia disposta la compensazione delle spese stante il mutamento di giurisprudenza sul punto, decisivo, del valore del diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico. L'Avv. Brugiati chiede la condanna alle spese della parte resistente.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza

Il Giudice

previa Camera di Consiglio alle ore 11,22, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1015/2016** promossa da:

**NON PER PUBBLICAZIONE** **NON PER PUBBLICAZIONE** il patrocinio dell'avv. Pierfrancesco PETRONI ed elettivamente domiciliata presso il difensore nello studio in Lucca, via Catalani n.c. 136, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

e

**Istituto Comprensivo Statale di FORTE dei MARM** (CF 94000220460)

**Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca – M.I.U.R.** in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

resistenti

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Voglia il Tribunale in via principale, previa declaratoria incidentale di legittimità, ovvero comunque disapplicazione, di ogni illegittimo e ostativo atto amministrativo presupposto, consequenziale e connesso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a veder riconosciuta la validità del titolo di studio di cui in narrativa ai fini della permanenza nelle graduatorie d'Istituto di II fascia e così, accertata e dichiarata l'illegittimità e, comunque, disapplicato il decreto di depennamento, disporre la riammissione della ricorrente all'interno delle graduatorie d'istituto di II fascia con il medesimo punteggio riconosciuto sino alla data dell'illegittimo depennamento.*

*Vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”*

La ricorrente assume l'illegittimità del provvedimento del 22.9.2015 con cui la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi aveva depennato il suo nominativo dalle Graduatorie di Seconda Fascia (utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato - supplenze) relativamente alle classi di concorso AAA Scuola dell'Infanzia e EEE Scuola Primaria per il triennio 2014/2015 e 2016/2017 con la motivazione che *“il titolo di studio conseguito dalla ricorrente è corrispondente alla licenza linguistica”* e che *“il*



D.M. 2.7.1990, art. 2, comma 7, recita che titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'Istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di maturità magistrale secondo l'indicazione contenuta nel D.M. istitutivo dei corsi medesimi”, ritenendo, dunque, che l'odierna ricorrente era priva di titolo idoneo poiché titolare di diploma di maturità conseguito nell'A.S. 1996-1997 presso l'Istituto Magistrale M. Montessori di Marina di Carrara (MS) - rilasciato ai sensi del D.M. 16.08.1996 a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo linguistico sperimentale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 31.5.1974, n.419.

Deduce la ricorrente che il diploma di maturità da lei conseguito era titolo idoneo per l'iscrizione nelle Graduatorie di Istituto II Fascia Personale docente Scuola dell'Infanzia e Primaria, assume la piena equiparazione tra tale diploma e il diploma magistrale tradizionale conseguito dagli iscritti alle scuole magistrali antecedentemente all'A.S. 2001-2002 e osserva che il corso di studi magistrali da lei effettuato aggiungeva, se mai, qualcosa rispetto alla tipologia originaria del corso magistrale..

Si è costituito il MIUR sostenendo la legittimità del provvedimento di depennamento in quanto il corso di studio sperimentale frequentato dalla ricorrente era stato autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, relativamente al periodo che interessa, con valore di “licenza linguistica” e non di “maturità magistrale ad indirizzo linguistico” e che il piano di studio autorizzato era privo delle discipline di riferimento necessarie per acquisire competenze didattiche. Non era per ciò accoglibile la pretesa della ricorrente a che venisse riconosciuta l'equivalenza del diploma di magistrale di maturità linguistica al diploma di maturità magistrale. Il MIUR con la nota del 3123 del 2012, richiamando la propria nota 2870, aveva chiarito che *“per essere valido il diploma deve riportare la dicitura ‘maturità magistrale ad indirizzo linguistico’ in quanto solo diplomi che riportano l'indicazione ‘maturità magistrale’ assicurano un idoneo percorso di studio”*.

La pretesa della ricorrente era quindi infondata e legittimo era il provvedimento della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Forte dei Marmi.

La causa è stata istruita documentalmente, senza svolgimento della fase istruttoria.

\*\*\*

Ritiene questo giudicante che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

Il provvedimento di depennamento è motivato con il fatto che *“il titolo di studio conseguito dalla ricorrente è corrispondente alla Licenza linguistica”* e che il comma 7 dell'art. 2 del D.M. 02/07/1990 prevede che *“il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'Istituto Magistrale è valido purché corrisponda al diploma di Maturità magistrale secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi”*. Il M.I.U.R. assume la non corrispondenza tra i due titoli.

Deve tuttavia osservarsi che l'istituzione di uno specifico corso di laurea con due indirizzi per formazione dei docenti della Scuola Materna ed elementare oggi infanzia e primaria è stata prevista dall'art. 3, comma 1, della Legge 241 del 1990 che, al comma 8, prevedeva che i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di Scuola Materna ed Elementare in





servizio, sarebbero stati stabiliti con apposito decreto del ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi di concerto con i ministri della Funzione pubblica e del Tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 241/1990 e nel 1997 era stato emanato il Decreto 10.3.1997 il cui articolo e recita “*i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale*” e, tanto, per partecipare sia alle sessioni di abilitazione all'insegnamento della scuola materna (art. 9, co. 2, L. 444/1968), che ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti insegnante della scuola materna e della scuola elementare (artt. 399 e ss D.Lgs. 297/1994), solo prevedendosi nei concorsi per posti di insegnanti e di personale educativo l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il personale in possesso di specifico diploma di laurea per Insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, punteggio aggiuntivo -come detto- rispetto a quello spettante per i docenti in possesso di solo diploma di scuola magistrale e per quello di abilitazione magistrale (già conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002) e per il diploma di laurea non specifico.

Il D.lgs. 297/1994 all'art. 197 inoltre disponeva che il titolo conseguito all'esito di esame di maturità presso l'istituto magistrale aveva valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.

Questa norma è stata successivamente abrogata dalla legge 425/1997, che aveva autorizzato il Governo a disciplinare gli esami conclusivi dei vari corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse, con un Regolamento, emanato nel rispetto delle norme generali previste dagli artt. da 2 a 6 della Legge 425/1997 e la cui applicazione era individuata nell'A.S. successivo a quello della sua entrata in vigore.

Il regolamento era contenuto nel D.P.R. n. 323/1999 il cui art. 15 sanciva che “*i titoli conseguiti dell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'A.S. 1997-1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare*”.

Ritiene questo giudice che dall'esame delle norme suddette si desuma che, allorché il conseguimento della laurea è stato previsto come requisito per insegnare nelle scuole dell'infanzia ed elementare, si è però anche disposto che i titoli di studio rilasciati dagli istituti magistrali all'esito di corsi intrapresi fino all'anno scolastico 1997-1998 conservassero il loro valore legale di abilitazione all'insegnamento, non distinguendo tra diploma magistrale e diploma all'esito di corsi di studi conseguiti presso un istituto magistrale.

Dunque il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell'infanzia e primaria, non ha operato distinzioni tra i diplomi, evidentemente avvertendo l'esigenza di tutelare l'affidamento riposto nel valore legale e abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l'avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all'a.s. 1997/98.



Absolutamente ininfluyente poi appare la difesa espressa dal M.I.U.R. in punto di carenza nel corso di studi sperimentale (a indirizzo linguistico) -intrapreso (e portato a compimento) dall'odierna ricorrente presso l'Istituto Magistrale Montessori di Marina di Carrara- dell'insegnamento di alcune materie invece previste per il (contemporaneo) corso del diploma magistrale tradizionale, essendo pacificamente stata riconosciuta dal Ministero l'equiparazione, ai fini che ci occupano, tra il corso tradizionale del diploma magistrale (5 anni) e il corso (di 4 anni) delle precedenti scuole magistrali.

Né una norma di grado secondario, quale quella dell'art. 2, comma 7 del D.M. 2.7.1990 (per cui "*il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'Istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di maturità magistrale secondo l'indicazione contenuta nel D.M. istitutivo dei corsi medesimi*") può derogare alle norme contenute nelle fonti primarie che, invece, equiparano i titoli senza operare distinzione alcuna.

Per quanto valga questa è anche l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa per cui, posto che - pacificamente- il titolo in possesso della ricorrente era abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari e dell'infanzia quanto quello magistrale ordinario, e ciò in forza dell' art. 278 del Dlg 16 aprile 1994 n. 297 (successivamente abrogato), e posto che nessuna fonte primaria ha eliminato l'equipollenza tra i titoli (Consiglio di Stato sentenza n. 1482/2917 pubblicata il 30.3.2017), risulta illegittimo il provvedimento di deprezzamento di cui sopra.

Alla luce di quanto esposto va disapplicata, per contrasto con le norme di rango primario e secondario sopra citate, la previsione dell'articolo 2 del DM 353 del 2014, per la quale (come anche già in precedenza disposto dall'art 2 del D.M. 62/ 2011) hanno diritto all'inclusione nelle graduatorie di circolo d'istituto di II fascia (per quanto concerne la scuola primaria dell'infanzia) coloro che abbiano conseguito titoli di studio rilasciati da istituti magistrali al termine di corsi sperimentali solo a condizione che il titolo conseguito corrisponda al diploma di maturità magistrale secondo l'indicazione conseguita nel d.m. istitutivo dei corsi medesimi.

Stesse ragioni impongono la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di circolo d'istituto adottato nei confronti della ricorrente in data 22.9.2015 dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi.

Per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, classe di concorso scuola dell'infanzia e primaria per gli AA.SS. 2014-2017 nella posizione derivante dal punteggio attribuito in base ai titoli servizi posseduti e previa applicazione del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi del 22.9.2015 con condanna dell'Amministrazione convenuta al reinserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie con decorrenza dalla approvazione delle graduatorie d'Istituto valide per gli anni 2014/2017.

Spese del procedimento

Seguono la soccombenza, come per legge, non potendosi accogliere l'osservazione di parte resistente in





ordine al recente mutamento giurisprudenza riferita alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3456/2018, atteso che la giurisprudenza dei giudici ordinari, sia di merito che di legittimità, aveva già evidenziato la prevalenza delle norme primarie rispetto a quelle emesse con Decreto Ministeriale.

Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo all'attività svolta (non vi è stata fase istruttoria) e alla sola questione trattata, ciò che giustifica l'applicazione dei minimi tabellari dello scaglione di riferimento.

Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca con delibera del 14.11.2015 e la sussistenza, alla luce della documentazione prodotta, delle condizioni per l'ammissione in via definitiva, deve disporsi la condanna del Ministero resistente alla refusione delle spese di lite della parte ricorrente con il pagamento dei compensi, già dimidiati nel dispositivo ex art. 130 DPR 115/2002, da effettuarsi in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto classe di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria per gli anni scolastici 2014/2017 nella posizione derivante dal punteggio attribuitole in base ai titoli e servizi posseduti e, previa disapplicazione del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi e del D.M. n. 353/2014, condanna le amministrazioni convenute al reinserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie d'istituto valide per gli anni 2014/2017.

Condanna altresì il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – M.I.U.R. a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che, già dimidiate ex art. 130 DPR 115/2002, si liquidano in complessivi € 1760,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dello Stato

Sentenza resa ex articolo 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale

Lucca, 8 novembre 2018

Il Giudice  
dott. Alfonsina Manfredini

